

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-221 del 16/01/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, AD USO INDUSTRIALE COMUNE: BUDRIO TITOLARE: FUITEM & ORSINI FRUTTAEXPORT SRL CODICE PRATICA N. BO95A0004/06RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-211 del 15/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno sedici GENNAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA**

---

**OGGETTO:** RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, AD USO INDUSTRIALE

**COMUNE:** BUDRIO

**TITOLARE:** FUITEM & ORSINI FRUTTAEXPORT SRL

**CODICE PRATICA N.** BO95A0004/06RN01

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della LR n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio

idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**richiamata** la Determinazione n. 6374/2006 della Regione Emilia Romagna con la quale, ai sensi dell'art.50 della LR n.7/2004, è stata riconosciuta alla ditta FUIITEM & ORSINI FRUTTA EXPORT SRL, C.F./P.IVA: 00285430377/00497761205 con sede legale in comune di Budrio, Via Certani n. 5, la **concessione preferenziale** al prelievo di acque pubbliche sotterranee da un pozzo ubicato sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Budrio al foglio 126 mappale 166, con una portata massima di 6 l/s per complessivi 1200 metri cubi/anno (mc/a), ad uso industriale (procedimento BO95A0004);

**vista** l'istanza assunta agli atti al Prot. n. 116821 del 30/12/2005 e la successiva integrazione Prot. n. PG.2015.893049 del 30/12/2015 (procedimento BO95A0004/06RN01), con la quale la ditta FUIITEM & ORSINI FRUTTAEXPORT SRL, ha chiesto il rinnovo della concessione preferenziale sopra richiamata, specificando che l'uso industriale riguarda il reintegro di acqua nella torre evaporativa di raffreddamento dell'impianto frigorifero;

**considerato** che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento disciplinato dall'art.50 della LR n.7/2004 e dagli art. 37 e 38 del RR 41/2001;

**dato atto** che:

- a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 113 del 20/04/2016 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette, né rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/007;

**preso atto** del parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno, acquisito agli atti con Prot. n. PGB0/2016/8724 del 13/05/2016, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del DLgs n. 152/2006, espresso in senso favorevole, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere effettuata la misurazione del livello statico della falda almeno due volte all'anno;

-dovrà essere installato un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;

**preso atto** della mancata trasmissione da parte dell'Ente Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto con il prot. n. PG.2016.233811 del 04/04/2016, che, pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

**verificato** che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015, il prelievo avviene nel corpo idrico di pianura libero o confinato inferiore denominato "Pianura alluvionale confinato inferiore", codice 2700ER-DQ2-PACI, con stato quantitativo buono, in condizione di rischio assente, caratterizzato a livello locale da soggiacenza piezometrica 2010/2012 compresa tra 10 e 15 m. dal piano campagna, da trend piezometrico 2002-2012 positivo (+ 0,3 m/a) e da subsidenza compresa tra - 12,5 e 10 mm/a;

- in analogia con quanto previsto nella Direttiva "valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), la derivazione non comporta un rischio ambientale nel mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato dal prelievo;

**ritenuto**, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione, richiesta, alle condizioni stabilite nel presente atto e nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nel Disciplinare allegato;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello "industriale", ai sensi dell'art. 152, comma 1 lettera c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- dei canoni pregressi di concessione 2001-2017 per un importo totale di € 36747,36;

- del deposito cauzionale pari ad € 1778,60;

**verificato** che:

- per quanto riguarda i canoni di concessione 2001-2017, in aggiunta alle somme effettivamente dovute, pari ad € 9114,10,

è stato corrisposto un importo aggiuntivo di € 27633,26;

- non sono state versate le spese di istruttoria pari ad € 164,00;

**vista** la richiesta assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2017/27662 del 29/11/2017 con la quale la ditta FUITEM & ORSINI FRUTTAEXPORT SRL ha richiesto la restituzione della suddetta somma versata in eccedenza di € 27633,26;

**ritenuto**, pertanto, che l'importo a credito maturato in sede di versamento canoni 2001-2017, detratto dell'importo dovuto delle spese d'istruttoria, per un importo finale di € 27469,26, può essere restituito al concessionario;

**ritenuto** che il deposito cauzionale, già versato dal titolare per l'importo di € 1778,60 (in riferimento al procedimento B095A0004), non necessita di adeguamento, ai sensi dell'art.27 comma 6 del RR 41/01;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla FUITEM & ORSINI FRUTTA EXPORT SRL, C.F./P.IVA: 00285430377/00497761205 con sede legale in comune di Budrio, Via Certani n. 5, **il rinnovo della concessione** rilasciata con Determinazione n. 6374/2006 della Regione Emilia Romagna al prelievo di acque pubbliche sotterranee da un pozzo ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Budrio al foglio 126 mappale 166, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 6 l/s per complessivi 1200 metri cubi/anno (mc/a), ad uso industriale;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con

apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata il 31/12/2026**, ai sensi della DGR n.787/2014. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2017** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii. è fissato in € 582,10=; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 6374/2006 e dalla presentazione della



relativa domanda di rinnovo assunta al Prot. n. 116821 del 30/12/2005, il Concessionario **ha corrisposto i canoni per gli anni 2001-2016** per un importo pari ad € 8532,00, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del RR 41/2001, calcolati applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii;

5) di dare atto che per quanto riguarda i canoni di concessione 2001-2017, in aggiunta alle somme effettivamente dovute, pari ad € 9114,10, è stato corrisposto un importo aggiuntivo di € 27633,26 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412";

6) di stabilire che le spese d'istruttoria dovute per la domanda di rinnovo presentata sono fissate in € 164,00, ai sensi dell'art. 153 della LR 3/1999 e sono assolte mediante decurtazione dall'eccedenza del versamento dei canoni 2001-2017;

7) di stabilire che l'importo a credito maturato in sede di versamento canoni 2001-2017, detratto dell'importo dovuto delle spese d'istruttoria, **per un importo finale di € 27469,26**, può essere restituito al concessionario;

8) di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Generale cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, Servizio Affari Generali e Funzioni Trasversali PEC: AgeneralidGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it, competente alla gestione contabile dei canoni di concessione idrica, affinché provveda alla restituzione del suddetto importo;

9) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

10) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna,

somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

10) di stabilire che la **cauzione** è fissata in € 582,10=, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR n.2/2015, e non necessita dell'adeguamento del deposito cauzionale previsto in sede di rinnovo di concessione dall'art.27 comma 6 del RR 41/2001 avendo il concessionario già versato per la stessa, come previsto dalla Determinazione n. 6374/2006 della Regione Emilia Romagna, l'importo di € 1778,60 sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

11) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Valerio Marroni

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla FUITEM & ORSINI FRUTTA EXPORT SRL, C.F./P.IVA: 00285430377/00497761205 con sede legale in comune di Budrio, Via Certani n. 5.

### **Art.1**

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

A) **il prelievo** avviene in corrispondenza del corpo idrico di pianura libero o confinato inferiore denominato "Pianura alluvionale confinato inferiore", codice 2700ER-DQ2-PACI , mediante un pozzo ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Budrio al foglio 126 mappale 166, nel punto di coordinate geografiche UTMREX X:700642, Y:933221, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) **il pozzo** è profondo 205 m. dal piano campagna ed è costituito da una colonna di captazione in acciaio di diametro di 219 mm fino alla profondità di 100 m. e di 114 m. fino a fondo pozzo, con unico livello filtrante compreso tra 183 e 200 m. dal p.c.. Il prelievo avviene mediante una elettropompa sommersa di potenza pari a 7,5 Hp regolata alla portata massima di 6,0 l/s, con diametro del tubo di mandata di 50 mm.;

C) il prelievo è stabilito con una **portata massima di 6,0 l/s per un volume massimo di prelievo di 1200 mc/a;**

D) la risorsa è utilizzata per il reintegro di acqua nella torre evaporativa di raffreddamento dell'impianto frigorifero. Tale uso è assimilabile a quello "industriale", ai sensi dell'art. 152, comma 1 lettera c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

### **Art. 2**

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione;**

### **Art. 3**

#### **Prescrizioni**

Il concessionario dovrà:

A) installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa nel pozzo un dispositivo di misura dei volumi di prelievo;

B) effettuare la misurazione del livello piezometrico statico della falda nel pozzo almeno due volte all'anno, una nel mese di aprile ed una in quello di settembre;

C) comunicare a questa Struttura, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati piezometrici e la misura del volume annuale d'acqua prelevato, rilevati nell'anno precedente;

D) predisporre sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.);

#### **Art.4**

#### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

## **Art.5**

### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

## **Art.6**

### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico

generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.7**

##### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

#### **Art.8**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art.9**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale

potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

**Art. 10**  
**Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**EPILOGO**

La sottoscritta Raffaella Fuitem, Legale rappresentante della FUITEM & ORSINI FRUTTA EXPORT SRL, C.F./P.IVA: 00285430377/00497761205 con sede legale in comune di Budrio, Via Certani n. 5, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**